

Cl:8.11.1
Fasc:N.11.1/2022

**PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..
PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA, NEL COMUNE DI FOSSANO.
PROPONENTE: RAMONDETTI ENERGIA S.R.L., FRAZ. SANTA MARIA ROCCA N. 39, 12013 -
CHIUSA DI PESIO.
ESITO PROCEDIMENTO.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 08.07.2022 con prot. di ric. n. 42312, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società RAMONDETTI ENERGIA S.r.l., con sede legale in, Fraz. Santa Maria Rocca n. 39 a Chiusa di Pesio;
- con nota provinciale prot. n. 42676 del 11.07.2022 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dall' 11 luglio al 9 agosto 2022;
- con nota prot. n. 42674 del 11.07.2022, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente in aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183).*"
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura non risultano pervenuti contributi tecnici;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 23 agosto 2022 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. Dal punto di vista amministrativo, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera, la società proponente, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - Autorizzazione Unica ex D.lgs. 387/2003 da parte della Provincia di Cuneo;

- Autorizzazione per interventi di modificazione e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L. R. 45/89 e s.m.i.;
 - Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
 - Concessione di occupazione temporanea/permanente di suolo pubblico, appartenente al demanio Provinciale;
 - Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 95 - Decreto Legislativo n. 259/03;
 - Benestare tecnico di E-Distribuzione S.p.A. sul progetto delle opere di connessione;
 - Nulla osta igienico-sanitario dell'ASL CN1;
2. Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 2499,48 kWp (n. 3816 pannelli da 655 kWp) nel Comune di Fossano, Via Salmour (SP45), per una produzione energetica attesa di 3 GWh/anno.
3. Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a) Suolo

L'area nella disponibilità del proponente presenta una superficie di circa 44.391 mq di terreno agricolo, dei quali 11.854 mq di superficie radiante. In base alla Carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte, l'area in oggetto ricade in "classe III" (ovvero Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie).

Il progetto potrebbe ricadere in aree ritenute "inidonee" secondo la DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183", poiché in base a quanto affermato dal proponente l'area risulta in classe III di pericolosità geomorfologica "Cfr a pag. 18 dello Studio Preliminare Ambientale *L'area interessata all'impianto si colloca in un ambito di pericolosità geomorfologica di classe III mentre "Nella cartografia del comune di Fossano risulta inserita in classe II (pericolosità moderata).*"

Tale aspetto deve quindi essere necessariamente chiarito dagli enti competenti, nell'ambito dell'iter autorizzativo, accertando l'eventuale rifiuto.

L'impianto prevede il fissaggio delle strutture di sostegno dei pannelli nel suolo senza opere edilizie e senza getti in calcestruzzo.

b) Vegetazione, ecosistemi e paesaggio

La zona in cui l'impianto verrà installato è caratterizzata dalla presenza di campi coltivati e terreni boschivi, mentre a pag. 16 dello Studio Preliminare Ambientale si afferma che *"attualmente è un'area dismessa, inutilizzata, precedentemente utilizzata come cava produzione inerti."* Anche questo aspetto dovrà essere chiarito dagli enti competenti, nell'ambito dell'iter autorizzativo.

Per quanto dichiarato in progetto, lungo il perimetro "libero" dell'area dell'impianto fotovoltaico (ad esclusione del lato Nord attestato su area boschiva e del lato Est) sarà realizzata barriera verde a siepe, intensificata eventualmente anche da alberi della medesima essenza della specie dei boschi limitrofi, non meglio specificata. La recinzione perimetrale all'impianto sarà rialzata di una decina di cm dal piano di campagna, per garantire il passaggio della fauna.

Non è indicata l'altezza massima dei pannelli fotovoltaici da terra, ma solo l'altezza minima (0,80 m). Non viene descritta la connessione in rete in Media Tensione (MT).

In fase di esercizio è prevista l'utilizzazione di acqua senza aggiunta di tensioattivi solo in caso di pulizia dei pannelli se dovessero risultare coperti da sabbia o sporcizia.

c) Terre rocce da scavo

I volumi scavati per la realizzazione dell'impianto e in particolare per la posa dei cavi elettrici non sono stati stimati. (Studio Preliminare Ambientale pag.9)

d) Impatto cumulativo

Nell'intorno del sito in esame, sempre nel territorio del comune di Fossano, sono già operativi altri 3 parchi fotovoltaici di altra proprietà. È inoltre in corso di realizzazione un

ulteriore impianto FV sul lato opposto della Strada Provinciale SP45 (Via Salmour), nel Comune di Trinità (Studio Preliminare Ambientale pag. 15).

Poiché il sito si trova accanto ad un'intera cava ancora da recuperare non si ritiene condivisibile l'asserzione "Non si prevedono, né si potranno realizzare, altri impianti fotovoltaici nell'immediata prossimità del parco in oggetto". Anche in considerazione di quanto enunciato dal recente D.Lgs 199/2021, in particolare all'art.20 che disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili:

"1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:

a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al periodo precedente, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5. In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.

7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.”

e) Dismissione

Non è stata approfondita. Si evidenzia solo che al termine della durata di vita dell'impianto stimata circa in 30 anni si riporterà di nuovo il terreno allo stato originario grazie all'uso di fondazioni facilmente rimovibili dal suolo, consentendo in questo modo una totale reversibilità dell'intervento.

Per quanto riguarda l'evoluzione delle caratteristiche del suolo, si ritiene difficilmente mitigabile l'impatto sulla componente, tenendo conto del fatto che le porzioni di area potrebbero essere rese parzialmente reversibili solo a fine del ciclo di vita dell'impianto. Si consideri infatti che secondo il Rapporto *“Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”* il consumo di suolo può essere suddiviso in due categorie principali, permanente e reversibile, e pertanto l'impatto su suolo - ancorché reversibile- dovrebbe essere adeguatamente considerato. Inoltre, secondo il medesimo Rapporto secondo il Rapporto *“le classi del consumo di suolo reversibile contengono condizioni di reversibilità molto diverse tra loro, in primo luogo per il tempo di recupero complessivo dei suoli, nella maggior parte dei casi molto lungo, ma anche per il diverso effetto transitorio e per la reale fattibilità del processo di rinaturalizzazione. Va sottolineato, infatti, che anche il consumo reversibile inibisce alcuni servizi ecosistemici cruciali, e che va sempre considerata la perdita di funzioni per tutto il periodo che intercorre prima dell'effettivo e completo recupero”.*

f) Piano di monitoraggio ambientale e prestazionale dell'impianto

Non rinvenuto. Il sistema di monitoraggio ambientale deve avere il compito di misurare i dati climatici e di irraggiamento sul campo fotovoltaico. I dati ambientali monitorati dovrebbero essere principalmente:

- misura di irraggiamento;
- temperatura ambiente;
- velocità e direzione del vento;
- temperatura dei moduli FV.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *“Servizio Valutazione Impatto Ambientale”*.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - [“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”](#).

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*.

Visto il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- gli impatti ambientali potenzialmente significativi del progetto riguardano: l’interferenza con la vegetazione pioniera, il consumo di suolo in fase di esercizio e lo smaltimento dei materiali in fase di dismissione;
- In data 23 agosto 2022, l’**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 51319 del 24.08.2022, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto è emerso che, pur considerando il cumulo con i tre impianti fotovoltaici (di altra proprietà) presenti nell’intorno del sito in esame, sempre nel territorio del comune di Fossano, l’impatto ambientale presumibilmente prodotto dall’impianto come inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, sarà ridotto e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 08.07.2022 con prot. di ric. n. 42312 da parte del legale rappresentante della società RAMONDETTI ENERGIA S.r.l., con sede legale in, Fraz. Santa Maria Rocca n. 39 a Chiusa di Pesio, per le motivazioni e nelle considerazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.
- 2. DI STABILIRE per il proponente, l’obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell’attuazione della stessa all’ARPA - Dipartimentale di Cuneo (Verifica di ottemperanza):
 - a) prevedere una fascia vegetale perimetrale arboreo-arbustiva di larghezza adeguata, costituita sulla base delle caratteristiche della vegetazione autoctona e composta secondo un sesto d’impianto ottimizzato per assolvere sia al radicamento e alla corretta crescita delle essenze, sia alla loro funzione di “schermatura ambientale”. Tutti gli interventi di messa a dimora delle specie arboreo/arbustivo dovranno prevedere l’eventuale sostituzione delle fallanze per almeno 3 anni dopo il loro impianto.
 - b) In fase di esercizio, il proponente dovrà effettuare il monitoraggio del livello prestazionale energetico ed ambientale dell’impianto fotovoltaico ed inviare su base annuale le risultanze agli enti di controllo (Provincia di Cuneo ed ARPA Dip. di Cuneo).
- 3. DI STABILIRE CHE, nella fase di redazione del progetto definitivo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e messa in esercizio dell’intervento, dovranno essere debitamente chiariti i seguenti aspetti:**

- a) Stimare con precisione la volumetria complessiva degli scavi, ai fini dell'applicazione del DPR 120/2017 e s.m.i. e presentare il "piano preliminare di utilizzo in sito delle terre rocce di scavo" così come previsto dal comma 3 e 4, art. 24 del DPR 120/2017.
- b) Presentare un rendering fotografico post-operam.
- c) Specificare il tracciato dell'elettrodotto e le relative connessioni alle cabine ENEL.
- d) Prevedere un progetto di recupero ambientale dell'area conforme alla destinazione e capacità d'uso del suolo, in accordo con le NdA del Comune e nel rispetto del regolamento comunale vigente in materia, da attuare in fase di dismissione, in caso di smantellamento dell'impianto.

SEGNALA CHE

- Il sito prescelto ricade in Area Contigua del Parco Gesso Stura, così come modificata ed ampliata con L.R. n. 11 del 27.03.2019. Relativamente alla compatibilità del progetto con il piano d'area, nel corso dell'iter autorizzativo dovrà essere recepito il parere dell'Ente gestore (Comune di Cuneo), ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 23-9075

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale